

di sorveglianza e di accertamento, deve essere essenzialmente addetto a funzioni amministrative, di cassa e di riscossione, tale qualifica non può essere attribuita all'agente addetto alla riscossione delle bollette ed alla vigilanza per l'esatto pagamento dei dovuti tributi, anche se lo stesso provvede alla prima contabilizzazione delle somme riscosse e alla loro custodia.

Cass., Sez. I, 19 aprile 1980, n. 2581 - Mass. Foro it., 1980, 518.

V. - DIRITTO PENALE FINANZIARIO

36. - Accertamento imposte sui redditi - Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente - Versamento - Omissione - Delitto di peculato - Esclusione.

Non costituisce delitto di peculato l'omissione da parte del sostituto d'imposta del versamento delle ritenute da lui effettuate sulle retribuzioni corrisposte al proprio personale.

Trib. Vercelli, 13 ottobre 1980 - Boll. trib. inf., 1981, 221.

37. - Tributi locali - Pene pecuniarie - Riscossione - Rientra fra le competenze dell'esattore comunale - Notifica della relativa ingiunzione - Può essere fatta dall'ufficiale esattoriale, previa autorizzazione del pretore.

All'esattore delle entrate tributarie del Comune spetta, in virtù del disposto dell'art. 3 del D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, la potestà di provvedere anche alla riscossione delle pene pecuniarie irrogate dal Comune medesimo in applicazione della normativa contenuta nell'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e, inoltre, la facoltà di avvalersi — nel caso di riscossione di tali penali a mezzo di ingiunzione emessa con la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 1910 — dell'ufficiale esattoriale per la notifica dell'atto ingiuntivo, previa la prescritta autorizzazione del pretore.

Cass., Sez. I, 18 gennaio 1980, n. 420 - Boll. trib. inf., 1980, 1290.

38. - Accertamento imposte sui redditi - Dichiarazione di sostituto d'imposta - Presentazione ad ufficio incompetente - Sanzione pecuniaria - È quella di cui all'art. 53, n. 4, D.P.R. n. 600 del 1973.

Non essendo legittimo sanzionare più rigorosamente l'ipotesi di spontanea ma irregolare denuncia del contribuente rispetto a quella della scoperta della omissione da parte dell'Ufficio, nel caso che il sostituto d'imposta abbia adempiuto a tutti gli obblighi, presentando però la dichiarazione nei termini di legge ad ufficio incompetente, non è applicabile la pena pecuniaria stabilita dall'art. 47 del D.P.R. n. 600 del 1973, bensì quella contemplata dal n. 4 dell'art. 53 dello stesso decreto.

Comm. trib. 1° grado Pisa, 5 marzo 1980 - Boll. trib. inf., 1980, 1432.

39. - IVA - Dichiarazione presentata tardivamente - Sanzioni applicabili - Art. 37, sesto comma, D.P.R. n. 633 del 1972, sostituito dal D.P.R. n. 24 del 1979, in vigore dal 1° gennaio 1973 - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. n. 24 del 1979 - Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 — nella parte in